

Pordenone, 11 ottobre 2011

Ai Signori Avvocati
e Praticanti Avvocati
del Foro di Pordenone

Oggetto: Conformità copie di atti redatti da Notai.

Trasmettiamo in allegato copia della comunicazione inviataci dal Dirigente dell'Ufficio U.N.E.P. di Pordenone Dott. Dario Mascia relativo al problema attinente alla conformità di copie di atti rilasciati da Notai.

Con i migliori saluti.




Il Presidente
Avv. Giancarlo Zannier



U.N.E.P.
Ufficio Notifiche Esecuzioni Protesti
TRIBUNALE DI PORDENONE

All'Ordine degli Avvocati di Pordenone
All'Ordine dei Notai di Pordenone

Oggetto: Conformità di copie di atti rilasciati da Notai

Da qualche mese gli Avvocati incontrano delle difficoltà a causa del rifiuto di alcuni Notai a rilasciare le copie conformi degli atti da loro redatti, in particolare i contratti di mutui fondiari su cui sia stata richiesta l'apposizione della formula esecutiva.

I Notai giustificano il loro operato dichiarando che hanno indicazioni in tal senso, cioè che le copie da notificare devono essere autenticate dagli Ufficiali Giudiziari in forza dell'art.111 del loro Ordinamento- DPR 1229 del 1959, che autorizza gli Ufficiali Giudiziari a rilasciare copie di cui il funzionario sia in possesso per la notificazione.

Precisiamo che la materia è regolata dalla circolare Ministero della Giustizia 15/94 , che ha precisato che "l'art .111 non conferisce una generale competenza nel rilascio di copie autentiche di atti pubblici che resta riservata ai sensi art 14 legge 4 gennaio 1968 n.15, al pubblico ufficiale emittente o depositario o destinatario nonché al notaio, al cancelliere, segretario comunale ecc.."

I casi di richiesta erano sporadici, quindi per questioni di tempo si preferiva autenticare le copie piuttosto che precisare ad ogni legale le varie disposizioni . Il numero di richiesta di autenticazioni peraltro sta crescendo come sta crescendo la richieste di esenzione non tanto del diritto di copia , quanto dell'obbligo di bollatura del documento originale e delle copie.

Premetto che l'**art. 41 del decreto legislativo 385** del 1 settembre 1993 e successive modifiche (i cosiddetti decreti Bersani) nel **primo comma** recita " **Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.**" Può quindi rimanere l'obbligo procedurale della notificazione agli eredi del titolo esecutivo ai fini della riassunzione del procedimento esecutivo, ai sensi dell'art. 477 c.p.c.

Sul problema della bollatura viene opposto l'art.15 DPR 29 settembre 1973, n. 601, art.15 primo comma. A parere di questo ufficio la materia rientra nel **secondo comma**, quindi originale e copie vanno bollate.

Quanto al rifiuto dei notai a rilasciare le copie conformi, ciò deriva (da quanto mi viene informalmente detto) da una interpretazione degli art. 474 e 476 c.p.c. , suffragata dal testo " La Legge Notarile Commentata" di Sicchiero e Casu, ed. UTET, in cui a pagina 453 testualmente è scritto, sul punto delle ulteriori copie con formula esecutiva (cioè successive alla prima) e delle necessità o meno di avere più copie esecutive in caso di pluralità di esecutandi, "*sovviene il disposto dell'art.111 , 1 comma del DPR 15.12.1959 n.1229 il quale recita....*".

33170 Pordenone via Riviera del Pordenone 6/a
tel .0434\ 501 441-2-3-4 fax . 0434 -501439 501441 email : unep.pn@libero.it



U.N.E.P.
Ufficio Notifiche Esecuzioni Protesti
TRIBUNALE DI PORDENONE

Di fronte a tale interpretazione difforme dalla norma, si precisa che:

la formula esecutiva può essere data solo una volta e su un unico atto, tanto che le Cancellerie non possono apporre la formula sugli originali dei decreti ingiuntivi e delle sentenze, ma solo sulla copia rilasciata in forma esecutiva.

La seconda copia può essere rilasciata solo in casi eccezionali e motivati (smarrimento della copia esecutiva); nessun altro, men che meno l'Ufficiale Giudiziario, può rilasciare altre copie esecutive. Le altre copie rilasciate dalle Cancellerie attestano che queste sono **copie conformi alla prima esecutiva**.

Quindi il mancato rilascio - da parte dei Notai - delle copie conformi non ha alcun ostacolo di natura giuridica, ma solo di interpretazione interna al loro Ordine. E' diritto degli Avvocati e dei clienti da loro rappresentati ad avere tale copia conformata direttamente da detti pubblici ufficiali.

Questo ufficio provvederà alla conformazione delle copie solo nei residui casi in cui vi sia impossibilità fisica alla conformità da parte del notaio (decesso, trasferimento ecc.).

Distinti saluti

Il Dirigente U.N.E.P.
Dott. Dario MASCIA